PROCEDIMENTO DEL REGISTRO DEGLI AFFARI EX ART. 9 D.M. 202/2014

\* \* \*

### RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI NEL SOVRAINDEBITAMENTO FAMILIARE

CONIUGI: PENNACCHIETTI ANGELO e ADDEI LORENA

OCC/Gestore della Crisi: Dott. Nicola Ciampoli e Dott. Stefano Amoroso

Ill.mo Giudice Delegato, i sottoscritti

- dott. Nicola Ciampoli, cod. fiscale CMPNCL75S25E435X, con studio in Roma alla via Antonio Bosio n. 12, PEC nicola.ciampoli@pec.commercialisti.it
   e
- dott. Stefano Amoroso, cod. fiscale MRSSFN77E04H501X, con studio in Roma alla via Val Savio n. 3, PEC centrostudiamoroso@pec.it

nella loro qualità di Gestori della Crisi del procedimento sopra individuato,

### PREMESSO CHE

o con istanza del 05/03/2021, i signori coniugi:

RM), Viale di Valle Aurelia n. 257, scala E, piano 12, int. 31, C.F. PNNNGL75H14H501O,

e

> XXXX, nata a Roma (RM) il 14/08/1975 e residente in Roma (RM), Viale di Valle Aurelia n. 257, scala E, piano 12, int. 31, C.F. DDALRN75M54H501N,

d'ora in poi anche denominati "coniugi "" o "debitori", entrambi assistiti dall'Advisor dott. Aurelio SAUDELLA, iscritto nella sez. A dell'ODCEC al numero AA\_004576, hanno chiesto all' O.C.C. dell'ODCEC di Roma di nominare n Gestore della Crisi avente i requisiti previsti dalla legge, al fine di accedere alla procedura di "Ristrutturazione dei debiti del consumatore", ai sensi dell'art. 67 e seguenti del D.Lgv. n. 14/2019.

- il Referente dell'O.C.C. dell'ODCEC di Roma, Dott. Marco Carbone, ha proceduto a nominare quali Gestori della Crisi nel procedimento sopra individuato gli scriventi (All. 1) che hanno accettato l'incarico (All. 2);
- o vista l'entrata in vigore del D.Lgv. n. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in breve "CCII") in data **15 luglio 2022**, pur risultando in vigore la previgente normativa (L. 3/2012) al momento della presentazione dell'istanza all'OCC da parte dei debitori ed al momento della nomina dei sottoscritti Gestori, <u>la presente relazione è stata predisposta in conformità alla nuova normativa (D.Lgv. n. 14/2019) vigente alla data di sottoscrizione della presente relazione;</u>

#### **VERIFICATO CHE**

- o gli istanti e come hanno dichiarato nella loro istanza all'OCC, versano in una situazione di sovraindebitamento, così come precedentemente definita dall'art. 6, co.2 L. 3/2012, ed oggi definita all'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII, versando in stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i mezzi per farvi fronte, e non riuscendo ad adempiervi puntualmente;
- o sussistono per i debitori le condizioni previste dall'art. 66 del CCII per l'accesso alla procedura familiare in quanto gli istanti appartengono al medesimo nucleo familiare costituito, oltre che dai coniugi conviventi e già sopra individuati, anche dalla figlia minorenne convivente amiglia (All. 3);
- o i coniugi rientrano nella categoria dei "consumatori" in quanto non svolgono e non hanno svolto attività d'impresa nell'ultimo ventennio, come da visura presso CCIAA allegata (All. 4)¹, risultando impiegati come lavoratori dipendenti e, dunque, non risultando soggetti assoggettabili alle procedure di liquidazione giudiziale (di cui agli artt. 121 e seguenti del CCII), alla liquidazione coatta amministrativa (di cui agli artt. 293 e seguenti del CCII) o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo i debiti contratti dagli istanti estranei ad ogni forma di attività imprenditoriale e/o professionale;
- o i debitori dispongono di un attivo patrimoniale costituito sostanzialmente da redditi da lavoro dipendente e da beni<sup>2</sup> di contenuto valore, come più avanti esposto in dettaglio;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il sig. Angelo PENNACCHIETTI risulta aver svolto attività d'impresa limitatamente al periodo dal 23/03/1994 al 23/04/1999.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Trattasi essenzialmente da pochi beni mobili, ad eccezione di una minima frazione (2/36) di un terreno boschivo sito nel Comune di Vejano (VT) intestato al sig. Angelo PENNACCHIETTI.

- o i coniugi non hanno fatto ricorso negli ultimi 5 anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 o procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 65 e seguenti del CCII;
- o i debitori non hanno subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n.3/2012, ovvero artt. 70 e 72 del CCII;
- o i coniugi si sono impegnati a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all' OCC ed ai Gestori della crisi per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
- o i debitori non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- o la genesi dello stato di sovraindebitamento in cui versano i coniugi

  è riconducibile all'inaspettata patologia inabilitante diagnosticata della figlia minorenne
  convivente e nelle relative necessità di cure, situazione aggravata dal contestuale
  innalzamento del canone di locazione dell'immobile in cui risiede il nucleo familiare e
  dalla riduzione delle ore lavorative della signora per cause imputabili
  ad esigenze organizzative del suo datore di lavoro, per cui i sottoscritti ritengono che la
  situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata con colpa grave, malafede o
  frode.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Gestori della crisi rimettono la presente

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

ex art. 68 D.Lgv.

## RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA Procedimento

Gestori della crisi: Dott. Nicola Ciampoli e Dott. Stefano Amoroso

### 1) I presupposti di ammissibilità

### 1.1) Fattori soggettivi di ammissibilità

In primis, giova ricordare come la condizione di "sovraindebitamento", precedentemente definita dall'art. 6, co.2 L. 3/2012, viene oggi definita nell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

Nel caso di specie, inoltre, è utile richiamare la definizione di "consumatore" esposta nell'art. 2, comma 1, lett. e) del CCII che definisce consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

Inoltre, nel caso di specie i signori e coniugati si sono avvalsi della possibilità introdotta dal legislatore rispetto alle procedure che riguardano i membri di una stessa famiglia nei casi in cui, come nel caso di specie, le passività abbiamo una origine comune, così come sancito dal già richiamato art. 66 del CCII che, al comma 1, prevede che "I membri della stessa"

famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune."

Il comma 2 dello stesso art. 66 prevede inoltre che "Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76".

Quanto al contenuto soggettivo della domanda, può rilevarsi che il signor quantomeno nell'ultimo ventennio, non ha esercitato personalmente alcuna attività d'impresa o professionale (verifiche negative presso R.I. e archivi Ag. Entrate) risultando, secondo quanto rilevabile dalla documentazione offerta e quanto dichiarato nel corso dei colloqui preliminari, lavoratore dipendente della società con sede in Roma (RM), operante nel

Analogamente la signora non ha mai esercito alcuna attività d'impresa o professionale essendo lavoratrice dipendente (verifiche negative presso R.I. e archivi Ag. Entrate) risultando, secondo quanto rilevabile dalla documentazione offerta e quanto dichiarato nel corso dei colloqui preliminari, lavoratrice dipendente della società con sede in Roma (RM), operante nel

### 1.2) Fattori oggettivi di ammissibilità

Proseguendo nella disamina delle condizioni di ammissibilità della domanda deve individuarsi correttamente il concetto di sovraindebitamento. Questo, secondo l'art

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

6, co.2 lett. a) Legge 3/2012 consiste nel manifestarsi di "una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Il concetto di "stato di sovraindebitamento" rappresenta, quindi, una situazione di squilibrio finanziario attuale o prospettico tra attività correnti prontamente (dunque in un breve lasso di tempo) liquidabili e passività correnti da soddisfare (scadute o di imminente scadenza), che causa una difficoltà, anche temporanea, di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte (insolvenza temporanea o reversibile) oppure la definitiva incapacità ad adempiere regolarmente (insolvenza irreversibile).

La prima parte della definizione descrive, dunque, uno stato di illiquidità, in cui il debitore non è in grado di far fronte ai debiti scaduti o di imminente scadenza.

Lo squilibrio non deve essere temporaneo ma "perdurante" ed il raffronto dei debiti va fatto non con il patrimonio nella sua interezza, ma con il "patrimonio prontamente liquidabile", ovvero quella parte del patrimonio che può prontamente tradursi in liquidità tale da consentire l'adempimento con regolarità delle obbligazioni assunte.


La situazione dei coniugi può essere senz'altro inquadrata nel concetto di sovraindebitamento, dal momento che hanno dimostrato di non disporre di un patrimonio prontamente liquidabile per far fronte alle obbligazioni assunte, da cui l'impossibilità ad adempiere.

I coniugi, infatti, di null'altro dispongono in termini patrimoniali e reddituali se non:

- N. 2 mezzi di locomozione datati ed intestati, rispettivamente, uno al sig. , e l'altro alla signora , entrambi i mezzi di trasporto risultano necessari alle esigenze quotidiane familiari (tragitto

abitazione-lavoro ed esigenze della figlia minore convivente), come meglio indicato nel proseguo;

_	N. 1 quota minima (2/36) di un terrer	o boschivo ir	n comproprietà	con altri	eredi
	sito , intes	tato al sig. 🗙	$\times$	$\langle \rangle \langle \rangle \langle \rangle$	(:



Come si dirà in seguito le esposizioni debitorie della famiglia sono di entità tale che non è immaginabile una possibile risoluzione dello stato di crisi con il solo concorso della quota spendibile del reddito familiare dei coniugi dedotto quanto necessario alla famiglia per il sostentamento quotidiano, posto che al momento della redazione della presente relazione, le uniche risorse finanziarie immediate disponibili sono costituite dai redditi da lavoro dipendente dei coniugi

### 1.3) requisiti di indipendenza del professionista incaricato

In riferimento ai dati essenziali della procedura si deve rilevare che con il proprio ricorso i coniugi hanno richiesto l'accesso alla procedura di composizione della crisi e di esdebitazione prevista dalla L. 3/2012, per l'effetto l'O.C.C. dell'ODCEC di Roma ha nominato per la gestione della crisi gli scriventi dott. Nicola Ciampoli e dott. Stefano Amoroso, iscritti nell'elenco dei Gestori abilitati.

Per quanto riguarda i compiti ed i requisiti di indipendenza dell'OCC l'art. 15 della

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Procedimento

Gestori della crisi: Dott. Nicola Ciampoli e Dott. Stefano Amoroso

Legge 3/2012 dispone che:

- l'organismo di composizione della crisi ed il Gestore assumono ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione dello stesso;

- il Gestore verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'art.9, comma 2;
- l'organismo ed il Gestore eseguono le pubblicità ed effettuano le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti;
- quando il Giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, co.1, o 14- quinquies, co.2, il Gestore svolge le funzioni di liquidatore;

L'OCC ed il Gestore rivestono quindi una serie di funzioni variegate nell'ambito delle procedure di sovra indebitamento:

- sono di ausilio al debitore nella elaborazione del piano sottostante alla proposta e nell'esecuzione della stessa;
- il Gestore è liquidatore giudiziale nell'accordo o nei piani del consumatore omologati;
- il Gestore è di ausilio al Giudice nella relazione particolareggiata, nella verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, nel rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano;
- cura le comunicazioni con i creditori;
- svolge le formalità pubblicitarie;
- predispone e invia la relazione ai creditori sui consensi espressi e, successivamente, al Giudice, con le contestazioni ricevute;
- è liquidatore della procedura di liquidazione del patrimonio o Gestore della liquidazione.

Per quanto riguarda i requisiti di indipendenza l'art. 15, co.9, richiama l'art. 28 L.F. gli

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Procedimento

Gestori della crisi: Dott. Nicola Ciampoli e Dott. Stefano Amoroso

scriventi dott. Nicola Ciampoli e dott. Stefano Amoroso, nella loro qualità di Gestori designati dichiarano:


- di essere iscritti nell'elenco dei gestori dell' O.C.C. dell'ODCEC di Roma;
  - di essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili e presso l'Ordine dei Dottori
     Commercialisti ed Esperti Contabili;
  - di non essere legati ai debitori e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti che possano comprometterne l'indipendenza;
  - di non essere in una delle situazioni previste dell'art. 2399;
  - di non essere, parenti o affini entro il quarto grado dei debitori;
  - di non essere legati ai debitori da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
  - di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali si è uniti in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni di attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori.

### 2) Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Al fine di comprendere le ragioni che hanno determinato l'indebitamento dei coniugi è opportuno esporre le risultanze delle verifiche effettuate circa la situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare, come di seguito esplicitato.

### 2.1) Profilo patrimoniale

L'attivo patrimoniale dei debitori è rappresentato dai beni di seguito descritti.



quanto dichiarato dagli stessi coniugi (All. 8).

Entrambi i veicoli sono utilizzati quotidianamente dai coniugi per le primarie ed indispensabili esigenze familiari, quali recarsi al lavoro ed accompagnare a scuola ed alle attività terapeutiche la figlia minorenne aggetta da disabilità.

I coniugi hanno dichiarato di non possedere ulteriori beni mobili di valore degni di nota.

### Conti correnti

Il sig. risulta titolare del conto corrente acceso presso Intesa SanPaolo, il cui saldo alla data del 31/08/2022 è pari ad euro – 1,48 (All. 9).

Il sigg.ri risultano cointestatari del conto

corrente acceso presso Banca Popolare di Sondrio, il cui saldo alla data del 21/09/2022 è pari ad euro 424,36 (All. 10).

Di seguito si presenta una sintetica stima del valore corrente del patrimonio posseduto:

### Valore stimato del patrimonio dei Debitori

Valore stimato del patrimonio immobiliare	472,22
Valore stimato del patrimonio mobiliare	6.000,00
Valore complessivo del patrimonio dei coniugi	6.472,22
di cui intestato a	1.472,22
di cui intestato a	5.000,00

### 2.2) Profilo reddituale


risulta impiegato nel settore del commercio (vendita al dettaglio) presso la società con sede in Roma (RM) e dalla sua attività deriva un reddito di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato pari ad euro 27.179,00 annui lordi (fonte: Modello 730/2022 redditi 2021), corrispondente ad un reddito netto annuo di euro 22.349,00.

La signora risulta assunta in qualità di presso la

La signora risulta assunta in qualità di con sede in Roma (RM) e dalla sua attività deriva un reddito di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato pari ad di euro 12.967,00 annui lordi (fonte: Modello 730/2022 redditi 2021), corrispondente ad un reddito netto annuo di euro 11.730,00.

La sig.ra ha precisato che dal 01.03.2021 il datore di lavoro ha diminuito a 19 il numero delle ore di lavoro settimanali, incidendo significativamente sul reddito familiare, come da documentazione allegata (All. 11).

Inoltre, nell'economia familiare rileva il fatto che la figlia minorenne dei coniugi



Di seguito si presenta un prospetto riepilogativo dei redditi dei coniugi

negli ultimi tre anni solari per i quali sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi (Fonte: Modello 730 relative annualità).

Redditi dei Debitori negli ultimi 3 anni

$\times$	2021	2020	2019
REDDITO COMPLESSIVO	27.179,00	25.441,00	25.224,00
IMPOSTA NETTA	4.830,00	4.228,00	4.301,00
REDDITO NETTO (a)	22.349,00	21.213,00	20.923,00
REDDITO NETTO MEDIO MENSILE	1.862,42	1.767,75	1.743,58

$\times\!\!\times\!\!\times\!\!\times$	2021	2020	2019
REDDITO COMPLESSIVO	12.967,00	13.094,00	13.169,00
IMPOSTA NETTA	1.237,00	1.303,00	730,00
REDDITO NETTO (b)	11.730,00	11.791,00	12.439,00
REDDITO NETTO MEDIO MENSILE	977,50	982,58	1.036,58

TOTALE CONIUGI (a + b)	34.079,00	33.004,00	33.362,00
TOT. REDD. NETTO MENSILE	2.839,92	2.750,33	2.780,17

MEDIA REDDITO MENSILE TOTALE (3 ANNI)	2.790,14
---------------------------------------	----------

### 2.3) Finanziamenti in corso

A fronte della sopra rappresentata situazione patrimoniale e reddituale, i coniugi nel corso degli anni hanno contratto numerosi prestiti nei confronti di

diversi intermediari finanziari, risultando non ancora concluse n. 6 (sei) operazioni creditizie al momento della presentazione dell'istanza all'OCC, come di seguito specificato.

### ESPOSIZIONI CREDITIZIE DI

- I. contratto n. contratto n. carta di credito con fido iniziale di euro 2.100,00, con rata mensile di euro 105,00, concesso in data 26/03/2007 al TAN del 15,50% da AGOS S.P.A., oggi IFIS NPL SERVICING S.P.A. (All. 13);
- II. contratto n. c
- III. contratto n. (coobbligato con coniuge): prestito personale di euro 51.668,70, con rata mensile di euro 655,00, concesso in data 24/01/2011 al TAN del 9,02% da AGOS-DUCATO S.P.A., oggi IFIS NPL SERVICING S.P.A. (All. 15);
- IV. contratto n. (garanzia a favore della coniuge):

  prestito personale di euro 11.230,00, con rata mensile di euro 263,64, concesso
  alla sig.ra in data 16/10/2012 al TAN del 14,40% da COMPASS
  S.P.A., oggi IFIS NPL SERVICING S.P.A. (All. 16);
- V. contratto n. prestito personale di euro 12.055,66, con rata mensile di euro 140,04, concesso in data 23/01/2013 al TAN del 12,807% da INTESA SANPAOLO S.P.A. (All. 17);
- VI. contratto n. prestito rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione di euro 16.550,85, con rata mensile di euro 166,00, concesso in data 07/08/2017 al TAN del 3,80% (T.A.E.G. 12,12%) da DYNAMICA

RETAIL S.P.A. (All. 18).

### ESPOSIZIONI CREDITIZIE DI

- I. contratto n. (coobbligato con coniuge):

  prestito personale di euro 51.668,70, con rata mensile di euro 655,00, concesso in data 24/01/2011 al TAN del 9,02% da AGOS-DUCATO S.P.A., oggi IFIS NPL SERVICING S.P.A. (All. 15);
- II. contratto n. (con garanzia rilasciata dal coniuge): prestito personale di euro 11.230,00, con rata mensile di euro 263,64, concesso alla sig.ra in data 16/10/2012 al TAN del 14,40% da COMPASS S.P.A., oggi IFIS NPL SERVICING S.P.A. (All. 16).

### 2.4) Spese correnti

l coniugi hanno dichiarato che attualmente necessitano di € 2.189,75 mensili per il sostentamento della famiglia (All. 19), come di seguito specificato.

Redditi dei Debitori negli ultimi 3 anni

CATEGORIA	IMPORTO
LOCAZIONE E CASA	408,33
UTENZE	191,67
AUTOVETTURE	416,67
ASSCURAZIONI	89,75

VITTO E VESTIARIO	800,00
ATTIVITA' SPORTIVE	66,67
SPESE SANITARIE	216,67
TOTALE	2.189,75

Si ritiene che detto importo risulti congruo per un nucleo famigliare residente in Roma e composto da due adulti ed una figlia minorenne affetta dalle problematiche invalidanti, come documentato dai coniugi

La documentazione prodotta evidenzia la manifesta incapacità dei debitori a far fronte ai debiti, che si sono cumulati negli anni per via delle circostanze anzidette, senza compromettere i mezzi di sussistenza necessari al sostentamento del nucleo familiare. Non disponendo di un patrimonio liquidabile, i debitori vertono in una situazione di sovraindebitamento, che si manifesta nella definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

I coniugi ritengono pertanto che l'unica via per potere fare fronte alle proprie esposizioni debitorie sia il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori ex art. 67 e segg. CCII.

Considerando le spese correnti sopra citate ed il reddito netto medio annuo degli ultimi tre anni dei coniugi emerge che il reddito disponibile che i debitori posso mettere a disposizione dei propri creditori in modo da onorare in modo sostenibile gli impegni assunti è pari ad euro 600,39, importo pari alla quota di reddito che i debitori hanno proposto di cedere ai creditori per n. 60 mensilità a decorrere dal gennaio 2023, ai fini della buona riuscita della procedura di sovraindebitamento in parola.

Avuto riguardo alle circostanze esposte, l'indebitamento non appare colposamente cagionato dai debitori, ovvero ascrivibile ad un difetto di diligenza nel contrarre le

obbligazioni, rinviando al successivo paragrafo 6 in ordine alla valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori.

## 3) Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

### 3.1) Genesi dell'attuale situazione di sovraindebitamento

Si riporta qui di seguito la ricostruzione della genesi dell'indebitamento maturato in capo ai coniugi di radice comune, sulla base di quanto dichiarato dai debitori e di quanto emerso dalle verifiche effettuate.

I coniugi contrassero il primo prestito nell'anno 2005, in previsione del loro matrimonio. Avevano iniziato a restituire con pagamenti regolari questo prestito. Successivamente è stata chiesta ed ottenuta la revisione dei termini di restituzione del prestito, a causa delle forti spese che dovette affrontare la coppia. Fino ad allora, i coniugi pagavano regolarmente.

Nel 2006 si è verificato un primo evento degno di nota. Infatti, a seguito del censimento svolto dall'ATER Roma, ente proprietario dell'immobile presso cui i coniugi risultano risiedere, il canone di locazione dell'unica abitazione dei debitori fu improvvisamente elevato: dapprima da € 130 ad € 500 e successivamente fino ad € 800. La famiglia in persona del titolare del contratto di locazione sig. fu costretta a sottoscrivere un accordo di sanatoria con apposito contratto registrato, in base al quale riconosceva un debito nei confronti all'Ater di circa € 30.000,00 (trentamila/00) di sanzioni dilazionate in 10 anni,

con rate da € 250 mensili, al netto di una somma inizialmente versata in unica soluzione, di € 1750. Tale rata per sanzioni si aggiungeva all'affitto da pagare mensilmente, che lievitava continuamente, fino a raggiungere € 550. Il totale arrivò ad oltre € 800 al mese, rendendo insostenibile questa spesa per i coniugi 20). Ad aggravare la precaria situazione dei debitori arrivò la diagnosi di una rara malattia della figlia , nata il 06/12/2008 (All. 12). Detta malattia, oltre ad incidere sul piano aggravio di spese familiari come, ad esempio, la necessità di acquistare un'autovettura nuova, a carburante GPL, del valore di € 12.500, per trasportare la figlia malata presso le strutture sanitarie idonee e dotate di personale medico qualificato e specializzato, nonché costoso. Per far fronte alle crescenti spese, i coniugi dovettero ricorrere ad ulteriore indebitamento presso istituti di credito privati. Infatti, il citato contratto concesso alla sig.ra in COMPASS S.P.A., oggi IFIS NPL SERVICING S.P.A. (All. 16) è stato stipulato proprio per dette esigenze. Da quel periodo in poi, per i coniugi risultarono non più sostenibili in relazione al suo reddito disponibile, quantomeno per mantenere un dignitoso tenore di vita. I coniugi , non riuscendo ad onorare puntualmente le rate crescenti, tentarono di rinegoziare i propri debiti, ma non riuscendovi. Infatti, per recuperare i crediti vantati nei confronti del sig. Banca Ifis S.p.A. nell'anno 2018 ha pignorato il quinto suo stipendio presso il datore di lavoro

(All. 21).

Da allora si sono susseguite numerose azioni di recupero da parte degli enti creditori, a cui i coniugi hanno cercato di far fronte con dignità e diligenza, ma con sempre minor successo.

A ciò si aggiunga che nel 2021, a causa di modifiche del contratto di lavoro da parte della presso la quale lavorava la sig.ra la stessa si vedeva ridurre il proprio orario di lavoro, contro la propria volontà, con conseguente riduzione del compenso percepito (All. 11).

In definitiva i debitori, in ragione della ristrettezza finanziaria in cui si sono ritrovati, nell'intento di mantenere nei limiti del decoro la propria famiglia, a partire dal 2014 non sono riusciti più a rispettare i termini di pagamento previsti nei contratti di finanziamenti stipulati, ed hanno altresì trascurato il pagamento dei maggiorati canoni di locazione ATER. Di conseguenza, i coniugi si sono ritrovati, loro malgrado, nell'attuale condizione di sovraindebitamento, in qualità di soggetti consumatori.

### 3.2) Verifica dei debiti maturati

All'esito delle analisi e delle verifiche effettuate, sono state acquisite le seguenti quantificazioni delle esposizioni debitorie:

### ELENCO CREDITORI SIG.

CREDITORE	IMPORTO
DINAMYCA RETAIL (CESSIONE)	10.126,00
IFIS NPL Servicing S.p.A. (EX SUNRISE S.R.L.) - coobbligato con coniuge	43.060,11
IFIS NPL Servicing S.p.A. (EX COMPASS BANCA S.P.A.) per fideiussione a coniuge	9.430,49
IFIS NPL Servicing S.p.A. (EX DUCATO-AGOS)	1.129,06
IFIS NPL Servicing S.p.A. (EX DUCATO-AGOS BIS)	1.129,06
AGENZIA ENTRATE (IRPEF 2012)	51,44

### 

ATER	70.122,75
Intesa S.Paolo	7700
Agenzia delle Entrate	65,33
Comune di Roma (TARI)	736,93
Altri Enti	151,30
TOTALE	143.702,46

### ELENCO CREDITORI SIG.RA

CREDITORE	IMPORTO
IFIS NPL Servicing S.p.A. (EX SUNRISE S.R.L.) X GARANZIA - coobbligata con coniuge	43.060,11
IFIS NPL Servicing S.p.A. (EX COMPASS BANCA S.P.A.) con fideiussione dal coniuge	20.815,28
Agenzia delle Entrate	65,98
Altri Enti	450,53
TOTALE	64.391,90

Nel rispetto dei principi di legge è stata indicata separatamente per ciascun debitore la titolarità delle passività rilevate.

Tutte le esposizioni sopra rappresentate sono di natura chirografaria, con la sola eccezione dei debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate ed altri enti (sostanzialmente enti locali), per un limitato importo (€ 216,63 per ed € 516,51 per che rappresentano circa l' 1% dell'indebitamento totale.

La quantificazione dei debiti è stata verificata, oltre che attraverso la documentazione messa a disposizione dai debitori e dall'Advisor dott. Saudella, anche attraverso le interrogazioni delle banche dati (All. 22-23) e la circolarizzazione operata dai Gestori della crisi presso tutti i creditori noti.

Inoltre, in merito alle esposizioni del sig.

nei confronti dei soggetti finanziatori che attualmente percepiscono somme trattenute mensilmente dalla retribuzione del debitore oggi (IFIS NPL SERVICING S.P.A. per contratti

e DYNAMICA RETAIL S.P.A. per

contratto , l'ammontare del debito residuo è stato aggiornato con i dati esposti nella busta paga dell'interessato (All. 24).

Per una migliore esposizione, si espone qui di seguito il valore del debito complessivo dei coniugi nei confronti di ciascun creditore, al netto di duplicazioni rivenienti dai crediti per cui i coniugi risultato reciprocamente coobbligati e fideiussori.

Sintesi dei debiti dei coniugi

CREDITORE	IMPORTO	PERCENTUALE SUL TOTALE
IFIS NPL SERVICING S.P.A.	66.133,50	42,50%
DINAMYCA RETAIL	10.126,00	6,51%
INTESA SANPAOLO	7.700,00	4,95%
ATER	70.122,75	45,06%
Agenzia delle Entrate	182,75	0,12%
Altri Enti	1.338,76	0,86%
TOTALE	155.603,76	100,00%

In definitiva, nell'ambito dell'analisi delle attività e dei comportamenti precedenti alla domanda di piano, con riferimento alle condizioni previste dall'articolo12-bis, commi 1 e 3, si giunge alle seguenti considerazioni:

- non si rilevano, dalla documentazione prodotta e dalle notizie raccolte, elementi che attestino l'assunzione di debiti al di fuori delle mere necessità della famiglia ed in ogni caso si esclude che siano sorti con l'intenzione di non rimborsarli;
- non sono rilevabili, rispetto alla documentazione esaminata ed alle notizie raccolte, dismissioni patrimoniali che abbiano consentito di sottrarre risorse ai creditori, o

utilizzi preferenziali delle stesse;

3. la genesi della crisi da sovraindebitamento in capo ai ricorrenti può attribuirsi (a) alla necessità di cure mediche dalla figlia congiuntamente (b) all'aumento dei canoni di locazione della dimora familiare ed (c) alla diminuzione della fonte di reddito rappresentata dallo stipendio della signora

### 3.3) Atti dispositivi ed impugnati da terzi

Come già indicato, risulta in corso di esecuzione un pignoramento presso terzi promosso da Banca IFIS S.p.A. il 19/02/2018 avverso (All. 21), il quale sta subendo la trattenuta mensile di una quota della propria retribuzione presso il datore di lavoro (Infine, in data 26/10/2021 il sig. Infine, in data 26/10/2021 il sig. Infine,

## 4) Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata

Per l'analisi della situazione patrimoniale e reddituale dei debitori gli scriventi si sono

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Procedimento VV - VV

Gestori della crisi: Dott. Nicola Ciampoli e Dott. Stefano Amoroso

avvalsi di un'idonea attività di ricerca e conferma basata su ricerche dirette presso enti

ed istituzioni, partendo dalle indicazioni ricevute dal debitore ed estendendo le verifiche

verso istituzioni ed enti ritenuti i più probabili portatori di interessi in relazione alle

circostanze riferite nel ricorso.

In particolare sono state esaminate le dichiarazioni dei redditi dei coniugi degli anni dal

2016 al 2021 e la documentazione attestante lo stato di salute della figlia convivente

tutti i creditori noti, al fine di consentire loro di precisare il credito vantato nei confronti

dei coniugi Sono stati altresì effettuati incontri ed intrattenuti

rapporti di corrispondenza sia con l'Advisor che con i debitori per l'acquisizione di dati

e notizie sulla situazione debitoria, sulla situazione patrimoniale e sulle cause e

circostanze della crisi. A tal proposito, si segnala che i debitori ed il loro l'Advisor

hanno prestato, con serietà e disponibilità, la massima collaborazione.

Sulla scorta delle indagini svolte dai sottoscritti, nonché della disamina del contenuto

della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la

documentazione fornita dai Debitori a corredo della proposta risulta essere completa ed

attendibile, fornendo un valido supporto alla richiesta di accesso alla procedura ex art.

67 e segg. CCII.

5) Indicazione presunta dei costi della procedura

Sulla base della situazione economico-patrimoniale rappresentata dai debitori

nell'istanza all'O.C.C., quest'ultimo ha formulato un preventivo, accettato dagli istanti

24

(All. 26), inerente i compensi spettanti all'O.C.C. di complessivi euro 3.807,50, di cui euro 1.000,00 risultano già versati dai coniugi a mezzo bonifico bancario intestato all'ODCEC di Roma.

Ne consegue che il saldo dovuto dai debitori all'O.C.C., secondo quanto inizialmente preventivato, è pari ad euro 3.807,50.

In aggiunta a tali compensi, i Gestori della crisi hanno stimato spese anticipate per complessivi euro 296,24, sostanzialmente inerenti la gestione della casella PEC della procedura per tutto il corso della durata stimata.

Inoltre, si evidenziano gli ulteriori costi inerenti all'attività degli advisor nominati dai coniugi dott. Aurelio Saudella ed avv. Antonia Senatore, quantificati in euro 1.471,00 ciascuno.

Nella tabella che segue sono riepilogati i costi di procedura, per complessivi **euro 6.045,74**, che sono da considerarsi in prededuzione ai fini della presente procedura di sovraindebitamento.

Al fine di tener conto dell'art. 66, comma 5, del CCII si è provveduto a ripartire i costi di procedura in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascun debitore, come indicato nella seguente tabella.

COSTI DI PROCEDURA	TOTALI	di cui (69%)	di cui (31%)
Compensi OCC	2.807,50	1.938,76	599,92
Rimborso spese anticipate (OCC)	296,24	204,57	63,30
Compensi Advisor Avv. SENATORE ANTONIA	1.471,00	1.015,82	314,33
Compensi Advisor Dott. SAUDELLA AURELIO	1.471,00	1.015,82	314,33
TOTALE COSTI DI PROCEDURA	6.045,74	4.174,97	1.291,89

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Procedimento

Gestori della crisi: Dott. Nicola Ciampoli e Dott. Stefano Amoroso

## 6) Valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore

Per ciascuno dei finanziamenti in essere in capo ai coniugi alla vigente normativa (art. 68, comma 3, CCII), i Gestori della crisi hanno provveduto a fornire indicazioni "sul fatto se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. Secondo la citata norma "si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

A tal fine i Gestori della crisi si sono avvalsi delle linee guida messe a punto dall'O.C.C. dell'ODCEC di Roma, predisponendo le allegate Tabelle I-IV (All. 27, ognuna delle quali accoglie la valutazione del merito creditizio di uno dei finanziamenti non ancora conclusi, ordinati cronologicamente in base alla data di stipula del finanziamento.

Ai fini della determinazione del reddito disponibile, è stato considerato il reddito netto esposto nel medesimo contratto di finanziamento, laddove disponibile, ovvero dalle dichiarazioni dei redditi dei debitori, con ripartizione su base mensile.

All'esito delle verifiche effettuate, è risultato che:

• per i primi n. 3 finanziamenti analizzati, stipulati rispettivamente in data 26/03/2007, 22/05/2009 con 24/01/2011 Agos S.p.A., il soggetto finanziatore

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

hanno valutato merito creditizio del debitore in modo idoneo, ai sensi del

disposto del citato art. art. 68, comma 3, CCII

• per gli ultimi n. 3 finanziamenti analizzati, stipulati rispettivamente in data

16/10/2012 con Compass S.p.A., 23/01/2013 con Neos Finance S.p.A. e

07/08/2017 con Dynamica Retail S.p.A., i soggetti finanziatori hanno valutato

merito creditizio del debitore in modo non idoneo, ai sensi del disposto del

citato art. art. 68, comma 3, CCII, ovvero senza considerare adeguatamente

l'importo necessario al debitore per mantenere un dignitoso tenore di vita, in

relazione al reddito disponibile.

7) Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte i sottoscritti

Gestori della crisi ritengono che la proposta di ristrutturazione del debito, come

proposto dai debitori, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri,

può ritenersi fondamentalmente attendibile, ragionevolmente attuabile e da preferire

all'alternativa liquidatoria.

I sottoscritti Gestori della Crisi ritingono di avere fedelmente adempiuto all'incarico

ricevuto e restano a disposizione per ogni eventuale integrazione o ulteriori attività

venissero ritenute necessarie.

27

Con osservanza

Roma, 19/10/2022

I Gestori della crisi

Dott. Nicola Ciampoli


Avola Kipli

Dott. Stefano Amoroso

### Elenco degli allegati

- All. 1: Nomina dei Gestori della Crisi
- All. 2: Acettazione incarico da parte del Gestore
- All. 3: Certificato di Stato di famiglia
- All. 4: Visura camerale personale sig.
- All. 5: Perizia di stima immobile sig.
- All. 6: Documentazione autovettura sig.
- All. 7: Documentazione autovettura sig.ra
- All. 8: Dichiarazione valore autovetture
- All. 9: Estratto conto al 31/08/2022 del C/C
- All. 10: Estratto conto al 31/08/2022 del C/C XX di
- All. 11: Riduzione ore lavoro sig.ra

All. 12: Documentazione su accertamento di invalidità figlia minore
All. 13: Finanziamento Agos-\del 23/03/2007
All. 14: Finanziamento Agos-\del 22/05/2009
All. 15: Finanziamento Agos + del 24/01/2011
All. 16: Finanziamento Compass-\del 16/10/2012
All. 17: Finanziamento Intesa-



PROCEDIMENTO DEL REGISTRO DEGLI AFFARI EX ART. 9 D.M. 202/2014

\* \* \*

### **INTEGRAZIONE**

# ALLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI NEL SOVRAINDEBITAMENTO FAMILIARE



OCC/Gestore della Crisi: Dott. Nicola Ciampoli e Dott. Stefano Amoroso

Ill.mo Giudice Delegato, dott. Marco Genna,

#### i sottoscritti:

- dott. Nicola Ciampoli, cod. fiscale CMPNCL75S25E435X, con studio in Roma alla via Antonio Bosio n. 12, PEC nicola.ciampoli@pec.commercialisti.it
- dott. Stefano Amoroso, cod. fiscale MRSSFN77E04H501X, con studio in Roma alla via Val Savio n. 3, PEC centrostudiamoroso@pec.it

nella loro qualità di Gestori della Crisi del procedimento avviato presso l'O.C.C. dell'ODCEC di Roma con istanza del 05/03/2021 dai signori coniugi:

, nato a Roma (RM) il 14/06/1975 e residente in Roma

	(RM), (RM)
	e
>	, nata a Roma (RM) il 14/08/1975 e residente in Roma (RM),

d'ora in poi anche denominati "coniugi" o "debitori";

- o letto il Decreto ex artt. 47 comma 4 e 65 comma 2 emesso dall'Ill.mo Sig. Giudice nel Procedimento Unitario n. 214-1/2022 del Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, a seguito del deposito del ricorso presentato il 26.10.2022 dai Sig.ri coniugi
- o letta l'integrazione della domanda del 02/01/2023, ed in particolare della proposta di piano formulata dai debitori;

tanto premesso, i sottoscritti Gestori della crisi rimettono la presente

### **INTEGRAZIONE**

alla relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 68 d.lgv. già allegata al ricorso presentato dai debitori in data 26/10/2022.

### 1) Condizioni soggettive ostative

I sottoscritti gestori prendono atto della dichiarazione resa dai debitori, ovvero dai sig.ri ed circa la sussistenza dei requisiti indicati all'art. 69 del D.Lgv. ivi incluso il mancato beneficio dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la presentazione del ricorso del 26/10/2022.

#### 2) Elenco dei creditori

I sottoscritti gestori hanno verificato che i coniugi hanno provveduto ad integrare la propria proposta di piano elaborando ed esponendo in modo compiuto l'elenco dei creditori (Allegato A alla integrazione di domanda). Detto elenco, che risulta allegato all'integrazione della proposta dei debitori, include per ciascun creditore l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) del d.lgv. N. 14/2019.

### 3) Proposta di piano: tempi e modalità di pagamento ai creditori

I sottoscritti gestori hanno verificato che i coniugi hanno provveduto ad integrare la propria proposta di piano specificando in modo dettagliato le scadenze di ciascuno dei n. 60 versamenti mensili proposti nel piano, per un importo complessivamente proposto di euro 36.000,00, di cui euro 24.900,00 a carico del sig. del euro 11.100,00 a carico della sig.ra ed euro 11.100,00 a carico della sig.ra come indicato nell'Allegato B alla integrazione di domanda. Le scadenze delle rimesse proposte vanno dal 10/03/2023 al 10/02/2028, salvo slittamento della prima scadenza in funzione dei tempi tecnici richiesti dalla procedura in corso.

Gestori della crisi: Dott. Nicola Ciampoli e Dott. Stefano Amoroso

La modalità di versamento prevista è la seguente: accredito su base mensile, alle scadenze previste, da parte di ciascun coniuge dell'importo proposto (euro 415,00 dal sig. ed euro 185,00 dalla sig.ra su un conto corrente postale (o altro conto equivalente) acceso appositamente ai fini della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

### 4) Proposta di piano: distinzione delle masse attive e passive

I sottoscritti gestori hanno verificato che i coniugi hanno provveduto ad integrare la propria proposta di piano specificando in modo dettagliato, per ciascuna delle n. 60 rate mensili proposte, l'apporto fornito da ciascun debitore che l'art. 66, comma 3, CCII. Inoltre, in allegato all'integrazione di proposta i debitori hanno allegato una tabella dettagliata in cui è indicata la somma che propongono di corrispondere a ciascun creditore tempo per tempo, distintamente per ciascun debitore (Allegati C e D alla integrazione di domanda).

### 5) Circolarizzazione delle posizioni debitorie dei ricorrenti.

Come indicato nella relazione dell'OCC del 19/10/2022, i sottoscritti Gestori hanno provveduto a verificare le singole voci del passivo, distintamente per ciascun coniugericorrente, procedendo ad esaminare sia la documentazione messa a disposizione dai debitori e dal loro Advisor dott. Saudella, sia attraverso le interrogazioni delle banche dati (All. 22-23 alla relazione del 19/10/2022).

Inoltre, i sottoscritti Gestori hanno verificato le poste debitorie operando una circolarizzazione presso tutti i creditori noti e presso gli enti più ricorrenti in tali fattispecie di crisi (quali Agenzia Entrate, INPS, Regione Lazio, Comune di Roma,

PRA). La documentazione probatoria della circolarizzazione operata è prodotta in allegato alla presente relazione integrativa. In particolare, si offrono in allegato le comunicazioni inviate dai Gestori in merito alla posizione

(All. 28) e le relative risposte dei creditori (All. 31), nonché le comunicazioni inviate dai Gestori in merito alla posizione

(All. 29) e le relative risposte dei creditori (All. 32). Le ricevute di trasmissione delle relative PEC sono allegate sub All. 30, mentre le copie delle comunicazioni a mezzo PEC ricevute dai creditori sono allegate sub All. 33.

Nella verifica delle esposizioni del sig.

Nella verifica delle esposizioni del sig.

per contratto (IFIS) NPL SERVICING S.P.A. per contratti (IFIS) P.A. per contratti (IFIS), l'ammontare del debito residuo è stato verificato ed aggiornato

utilizzando i dati esposti nella busta paga del debitore (All. 24 alla relazione del

### 6) Cause di indebitamento e diligenza impiegata dai debitori.

19/10/2022).

Nel paragrafo 3 della relazione dell'OCC del 19/10/2022, i sottoscritti Gestori hanno provveduto a ricostruire ed esporre la genesi dell'attuale situazione di sovraindebitamento in capo ai coniugi sulla base della documentazione offerta dai debitori (contratti di finanziamento, estratti conto, corrispondenza con i creditori, documentazione sanitaria).

I n. 6 finanziamenti analizzati coprono un periodo di circa quindici anni (dal

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Gestori della crisi: Dott. Nicola Ciampoli e Dott. Stefano Amoroso

23/03/2007), laddove i primi n. 2 finanziamenti erano di esiguo importo

(rispettivamente euro 2.100 ed euro 5.000). In generale, i sottoscritti Gestori hanno

ritenuto che il livello di indebitamento contratto e maturato in capo ai debitori fosse non

anomalo, e sostanzialmente compatibile con i fatti e le vicende esposti e documentati

dai ricorrenti, tenuto conto del livello reddituale e patrimoniale di ciascun coniuge nel

corso del tempo.

Queste considerazioni, unitamente all'assenza di atti dispositivi del patrimonio e di atti

impugnati dai creditori, e tenuto altresì conto degli esiti della valutazione del merito

creditizio condotta ex art. 68 comma 3 CCII, hanno condotto i sottoscritti Gestori ad

ipotizzate l'assenza di circostanze che possano comprovare le fattispecie di colpa grave,

malafede o frode di cui all'art. 69, comma 1 CCII.

Ovviamente, ogni valutazione circa tale aspetto spetta esclusivamente all'Ill.mo Sig.

Giudice, per cui i sottoscritti Gestori si rendono senz'altro disponibili ad ulteriori

approfondimenti che potranno eventualmente essere disposti ed effettuati sulla base

della ulteriore documentazione ultradecennale che i debitori, per il tramite dell'Avv.

Antonia Senatore, hanno formalmente richiesto alla banca (All. 34), ma che non risulta

ad oggi nella loro disponibilità.

7) Valutazione del merito creditizio ex art. 68 comma 3 CCII.

Nel paragrafo 6 della relazione dell'OCC del 19/10/2022, i sottoscritti Gestori hanno

provveduto a valutazione il merito creditizio da parte del soggetto finanziatore per

ciascuno dei n. 6 finanziamenti contratti dai coniugi

documentati, nonché allegati alla citata relazione del 19/10/2022 (All. 13 – All. 18 alla

6

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Procedimento

Gestori della crisi: Dott. Nicola Ciampoli e Dott. Stefano Amoroso

relazione dell'OCC).

In merito ai criteri tecnici impiegati ai fini dei calcoli sottostanti la valutazione del

merito creditizio i sottoscritti Gestori della crisi si sono avvalsi delle linee guida messe a

punto dal proprio Ordine professionale di appartenenza, ovvero dall'O.C.C.

dell'ODCEC di Roma, in cui è dettagliatamente esposta la procedura di calcolo e che si

allegano alla presente integrazione per comodità di lettura (All. 35).

In merito ai dati di input utilizzati per ciascun finanziamento, oltre a quelli già indicati

nelle Tabelle I, II, III, IV, V e VI già allegate sub All. 27 alla relazione dell'OCC del

19/10/2022, si offrono in allegato gli ulteriori dati contenuti nelle Tabelle I bis, II bis, III

bis, IV bis, V bis e VI bis, di cui all'All. 36 alla presente integrazione.

Si ribadisce che ai fini della determinazione del reddito disponibile, è stato considerato

il reddito netto esposto nel medesimo contratto di finanziamento, laddove tale dato

risultasse disponibile, ovvero dalle dichiarazioni dei redditi dei debitori, con ripartizione

su base mensile.

\* \* \*

I sottoscritti Gestori della Crisi ritingono di avere fedelmente adempiuto all'incarico

ricevuto e restano a disposizione per ogni eventuale integrazione o ulteriori attività

venissero ritenute necessarie.

Con osservanza

Roma, 02/01/2023

I Gestori della crisi

Dott. Nicola Ciampoli

Aurola Eipeli

Dott. Stefano Amoroso

7

### Elenco degli allegati

- All. 28: Circolarizzazione delle posizioni debitorie di
- All. 29: Circolarizzazione delle posizioni debitorie di
- All. 30: Ricevute consegna PEC circolarizzazione
- All. 31: Risposte dei creditori di
- All. 32: Risposte dei creditori di
- All. 33: PEC di risposta dei creditori di
- All. 34: Copia ricevuta di richiesta a mezzo PEC tramite Avv. Senatore Antonia;
- All. 35: Linee-guida per calcolo merito creditizio OCDCE di Roma;
- All. 36: Tabelle da I bis a VI bis contenenti i dati di input per merito creditizio.

PROCEDIMENTO DEL REGISTRO DEGLI AFFARI EX ART. 9 D.M. 202/2014

\* \* \*

### **SECONDA INTEGRAZIONE**

# ALLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI NEL SOVRAINDEBITAMENTO FAMILIARE



OCC/Gestore della Crisi: Dott. Nicola Ciampoli e Dott. Stefano Amoroso

Ill.mo Giudice Delegato, dott. Marco Genna,

#### i sottoscritti:

- dott. Nicola Ciampoli, cod. fiscale CMPNCL75S25E435X, con studio in Roma alla via Antonio Bosio n. 12, PEC nicola.ciampoli@pec.commercialisti.it
- dott. Stefano Amoroso, cod. fiscale MRSSFN77E04H501X, con studio in Roma alla via Val Savio n. 3, PEC centrostudiamoroso@pec.it

nella loro qualità di Gestori della Crisi del procedimento avviato presso l'O.C.C. dell'ODCEC di Roma con istanza del 05/03/2021 dai signori coniugi:

> , nato a Roma (RM) il 14/06/1975 e residente in Roma

	(RM), (RM)
	>>>>>>>, e
>	, nata a Roma (RM) il 14/08/1975 e residente in Roma (RM).

d'ora in poi anche denominati "coniugi"; o "debitori";

- o letto il Decreto del 18/11/2022 ex artt. 47 comma 4 e 65 comma 2 emesso dall'Ill.mo Sig. Giudice nel Procedimento Unitario n. 214-1/2022 del Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, a seguito del deposito del ricorso presentato il 26.10.2022 dai Sig.ri coniugi e assistiti dall'Avv. Antonia Senatore;
- o letta l'integrazione della domanda del 02/01/2023, ed in particolare della proposta di piano formulata dai debitori;
- o letto il successivo Decreto del 24/01/2023 ex artt. 47 comma 4 e 65 comma 2 emesso dall'Ill.mo Sig. Giudice nel medesimo procedimento, a seguito del deposito dell'integrazione di ricorso presentata il 03/01/2023 dai Sig.ri coniugi
- o letta l'ulteriore integrazione della proposta e del piano del 08/02/2023, tanto premesso, i sottoscritti Gestori della crisi rimettono la presente

#### 2° INTEGRAZIONE

alla relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 68 d.lgv. , già allegata al ricorso presentato dai debitori in data 26/10/2022, ed alla 1° integrazione di relazione del 02/01/2023 depositata in atti il 03/01/2023.

### 1) Cause di indebitamento e diligenza impiegata dai debitori.

Nel paragrafo 3 della relazione iniziale dell'OCC del 19/10/2022, e nel paragrafo 6 della prima relazione integrativa dell'OCC del 02/01/2023 i sottoscritti Gestori hanno ricostruito ed esposto la genesi dell'attuale situazione di sovraindebitamento in capo ai coniugi sulla base della documentazione offerta dai debitori (contratti di finanziamento, estratti conto, corrispondenza con i creditori, documentazione sanitaria).

A seguito del Decreto del 24/01/2023 emesso dall'Ill.mo Sig. Giudice ex artt. 47 comma 4 e 65 comma 2, i debitori hanno formalizzato nella propria integrazione di domanda e piano ulteriori e più dettagliate dichiarazioni in ordine alla destinazione dei numerosi finanziamenti contratti nel corso degli ultimi quindici anni, fornendo altresì ai sottoscritti gestori ulteriori documenti comprovanti le circostanze ed i fatti dichiarati.

Nello specifico, i sottoscritti gestori della crisi hanno potuto verificare la sussistenza dei fatti dedotti, la corrispondenza temporale tra i fatti dedotti e la concessione dei finanziamenti, nonché la consistenza di determinate poste debitorie con riferimento alle seguenti circostanze:

- ➤ aumento del canone di locazione corrisposto ad ATER da euro 1.097,52 annui, come da contratto di locazione del 10/05/2011, ad euro 510,92 mensili (novembre 2012) dapprima, ad euro 555,16 mensili (agosto 2014) successivamente, ed infine euro 621,34 mensili (luglio 2017), oltre alla richiesta di pagamento dell'ulteriore somma di euro 30.110,24 (rateizzabile in n. 120 rate mensili), come da ulteriore documentazione allegata (All. 37);
- > corrispondenza tra la data di concessione del finanziamento da Agos S.p.A. per euro 5.000,00 del 22/05/2009 ed il periodo in risulta documentato la cerimonia di battesimo della figlia dei ricorrenti,

07/06/2009, come da documentazione allegata (All. 38);

- ▶ effettiva sottoscrizione da parte dei debitori, in data 21/01/2011, di una DELEGA IRREVOCABILE a favore di Agos Ducato S.p.A. al fine di estinguere anticipatamente il prestito per euro 36.257,10 concesso da PRESTITEMPO, subordinatamente all'accettazione della richiesta di finanziamento di euro 46.600,00, finanziamento poi concesso il 24/01/2011 per euro 51.668,70, laddove la differenza tra detti importi è rappresentata da commissioni (€ 500,00) e spese per assicurazione (€ 4.568,70), come da documentazione allegata (All. 39);
- ➢ effettiva sussistenza, nel mese di agosto 2017 di n. 2 trattenute per prestiti aziendali rispettivamente di euro 200,00 ed euro 120,00 sul cedolino paga del del sig. ∑∑∑∑∑, in corrispondenza della concessione da Dynamica del prestito garantito da cessione di quota dello stipendio (07/08/2017). Inoltre, vi è evidenza che dal mese di settembre 2017 le trattenute per prestiti aziendali sono sostituiti dalla trattenuta per cessione del quinto dello stipendio, come da documentazione allegata (All. 40).

I sottoscritti gestori non sono stati in grado di verificare ulteriori circostanze dedotte dai ricorrenti laddove non supportate da documentazione probatoria, anche a causa di indisponibilità della documentazione bancaria più remota, nonostante la specifica richiesta avanzata dai ricorrenti alla banca per il tramite dell'Avv. Antonia Senatore, come già documentato in atti nella precedente integrazione di relazione dell'OCC del 02/01/2023.

In generale, i sottoscritti Gestori ritengono che il livello di indebitamento contratto e maturato in capo ai debitori fosse non anomalo, e sostanzialmente compatibile con i fatti e le vicende esposti e documentati dai ricorrenti, tenuto conto del livello reddituale e

Gestori della crisi: Dott. Nicola Ciampoli e Dott. Stefano Amoroso

patrimoniale di ciascun coniuge nel corso del tempo, e compatibilmente con gli esiti della valutazione del merito creditizio condotta ex art. 68 comma 3 CCII.

Tali considerazioni, unitamente all'assenza di atti dispositivi del patrimonio e di atti impugnati dai creditori, conducono i sottoscritti Gestori ad ipotizzate l'assenza di circostanze che possano comprovare le fattispecie di colpa grave, malafede o frode di cui all'art. 69, comma 1 CCII, pur spettando ogni valutazione circa tale aspetto esclusivamente all'Ill.mo Sig. Giudice.

### 2) Suddivisione in Classi dei creditori chirografari del sig.





Nell'integrazione di ricorso e del piano proposto del 08/02/2023 i debitori hanno dato della suddivisione dei creditori opportuna evidenza chirografari in n. 2 (due) distinte classi, ovvero:

- Azienda Territoriale Edilizia Residenziale (ATER), ovvero un ente pubblico I. economico della Regione Lazio con personalità giuridica, che con un credito di € 70.122,75 costituisce il maggior creditore del sig. XXXX e con cui si intende proseguire il rapporto in essere anche dopo l'esecuzione del piano proposto, continuando a corrispondere regolarmente il canone di locazione vigente per l'immobile residenziale in cui risiede il nucleo familiare dei ricorrenti. Si propone il soddisfacimento di questa Classe con il pagamento un'aliquota pari al 25% del valore nominale del credito;
- II. Intermediari finanziari, ovvero IFIS NPL SERVICING S.p.A., DINAMYCA RETAIL ed INTESA SANPAOLO S.p.A., creditori rispettivamente per €

Gestori della crisi: Dott. Nicola Ciampoli e Dott. Stefano Amoroso

45.318,22, € 10.126,00 ed € 7.700,00, con cui il sig. non intende proseguire il rapporto dopo l'esecuzione del piano proposto. Si propone il soddisfacimento di questa Classe con il pagamento un'aliquota pari al 22% del valore nominale del credito.

I sottoscritti Gestori ritengono che detta suddivisione in Classi non sia lesiva delle ragioni dei creditori e la stessa risulta adeguatamente rappresentata nel piano proposto, nonché nella presente relazione.

### 3) Moratoria del pagamento dei crediti privilegiati

Nell'integrazione di ricorso e del piano proposto del 08/02/2023 i debitori hanno provveduto a modificare l'ammontare delle rate da corrispondersi l'undicesimo ed il tredicesimo mese successivo all'auspicata omologa, sia per il sig. che per la sig.ra fermo restando l'ammontare complessivamente offerto da ciascun ricorrente.

Per effetto delle modifiche apportate, nell'ultima versione del piano proposto dai ricorrenti i creditori privilegiati sarebbero soddisfatti entro un anno dall'auspicata omologa.

I sottoscritti Gestori ritengono adeguatamente rappresentata tale circostanza nel piano proposto dai ricorrenti, nonché nella presente relazione.

\* \* \*

I sottoscritti Gestori della Crisi ritingono di avere fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto e restano a disposizione per ogni eventuale integrazione o ulteriori attività venissero ritenute necessarie.

Con osservanza

Roma, 08/02/2023

I Gestori della crisi

Dott. Nicola Ciampoli

Aurola Eipeli

Dott. Stefano Amoroso

### Elenco degli allegati

All. 37: Documentazione integrativa posizione ATER;

All. 38: Documentazione inerente battesimo

All. 39: Documentazione su consolidamento Agos Ducato S.p.A. del 24/01/2011;

All. 40: Documentazione su consolidamento Dynamica del 07/08/2017.